

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Trasformazione omogenea progressiva e responsabilità dei soci

di Sandro Cerato

Nelle operazioni di **trasformazione da società di persone in società di capitali** uno degli aspetti più delicati riguarda la **responsabilità** dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sorte prima degli effetti della trasformazione, a seguito della quale **i soci assumono una responsabilità limitata per tutte le nuove obbligazioni**. La disciplina è contenuta nell'[articolo 2500-quinques del codice civile](#) secondo cui, quale principio generale, **la trasformazione in società di capitali non libera i soci dalla responsabilità illimitata per le obbligazioni sorte prima della data in cui ha effetto la trasformazione**, ossia dalla data della iscrizione della delibera presso il Registro delle imprese. Tale regola può essere derogata solo in **presenza del consenso dei creditori sociali** che possono quindi liberare i soci dalla responsabilità illimitata anche per le obbligazioni sorte prima della trasformazione (sul punto si evidenzia una non felice formulazione normativa laddove si prevede che i creditori sociali debbano dare il loro consenso alla trasformazione per liberare i soci).

Il [comma 2 dell'articolo 2500-quinquies](#) disciplina le modalità per ottenere il consenso dai **creditori sociali**, precisando in primo luogo che la **richiesta di consenso deve avvenire con modalità che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del creditore**, indicando la lettera raccomandata come una delle modalità utilizzabili. Risulta evidente che la disposizione normativa deve essere aggiornata tenendo conto delle nuove possibilità offerte dalla tecnologia, tra cui la **posta elettronica certificata** che certamente consente di ottenere i medesimi effetti della “vecchia” lettera raccomandata. Ma la parte più interessante della disposizione è contenuta nella seconda parte del comma 2 secondo cui **“il consenso si presume se i creditori (...) non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione”**. In buona sostanza, dalla disposizione in questione emerge quanto segue:

- la **società**, al fine di poter ottenere la liberazione dalla responsabilità illimitata dei soci anche per le obbligazioni sorte prima della trasformazione, **deve attivarsi inviando un'apposita comunicazione a ciascun creditore sociale** (fermo restando che non è necessario l'invio a tutti i creditori, ma ci si può limitare ad una comunicazione nei confronti dei creditori più importanti o comunque per i quali si intende liberarsi dalla responsabilità);
- se il **singolo creditore sociale** non si attiva per negare il consenso alla liberazione, **decorsi inutilmente sessanta giorni** si applica il principio del **silenzio assenso** ed i soci risulteranno liberati dalla responsabilità illimitata in relazione all'obbligazione contratta nei confronti del creditore “inerte”.

La disciplina normativa costringe quindi il creditore ad un comportamento attivo se intende

non liberare i soci dalla responsabilità illimitata, richiedendo alla società il solo onere di procedere all'invio della comunicazione dell'avvenuta trasformazione della società con la richiesta di liberazione dalla responsabilità. È pur vero che nella realtà è probabile che il creditore possa "**dimenticarsi**" di negare esplicitamente il consenso (non rispondendo quindi alla richiesta della società) con evidenti effetti positivi per i soci della ex società di persone che potranno quindi godere di una responsabilità limitata con effetti "*ex tunc*".

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

LE OPERAZIONI STRAORDINARIE

CASO PER CASO

Firenze Milano Padova

►►